



Poiché la permanenza nell'abitazione familiare da parte del coniuge superstite è qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano quale legato ex lege, va escluso che la stessa sia qualificabile come possesso che comporta l'accettazione tacita dell'eredità.

... *Omissis* ...

È stata depositata in Cancelleria la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che T. G., I.N.R. e I.M., in proprio e in qualità di eredi del rispettivo coniuge e padre I.C., hanno proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata il 16 gennaio 2012 e notificata il 25 maggio 2012, con la quale la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto dalla Curatela del Fallimento OVERSEAS S.r.l. avverso la sentenza del 21 dicembre 2006 del Tribunale di Napoli, ha condannato i ricorrenti, in qualità di eredi di I.V. deceduto nel corso del giudizio di appello, al pagamento della somma di Euro 1.454.535,44 (oltre rivalutazione ed interessi) a titolo di risarcimento danni da responsabilità L. Fall., ex art. 146: che l'intimata Curatela resiste con controricorso; considerato che con il primo motivo i ricorrenti censurano, sotto il profilo della violazione di norme di diritto (artt. 485, 540, 1022 e 2697 c.c. e artt. 113 e 190 c.p.c.) e sotto quello del vizio di motivazione, le statuizioni con cui la corte di merito ha dichiarato la legittimazione passiva degli stessi fondandosi sul presupposto, errato secondo gli eredi I., che essi, al momento dell'apertura della successione, si trovassero nel possesso dei beni del *de cuius* (nella specie, la residenza familiare e i beni mobili che la corredano), e che pertanto fosse tardiva la loro rinuncia all'eredità effettuata oltre i termini di cui all'art. 485 c.c.; che con il secondo motivo si dolgono, sotto il profilo della violazione dell'art. 485, comma 2, c.c. e sotto quello del vizio di motivazione, delle affermazioni con cui la corte territoriale ha ritenuto di non doversi pronunciare sulla impugnazione a sua volta proposta da I.C., fondandosi sul presupposto, erroneo secondo gli odierni ricorrenti, che essi – costituendosi a seguito della riassunzione del processo – non avessero fatto proprie, nemmeno in via subordinata o implicita, né le difese né l'appello incidentale proposti dal *de cuius*; che con il terzo motivo denunciano la violazione di norme di diritto (artt. 303 e 352 c.p.c.) ed il vizio di motivazione della pronuncia impugnata, in relazione all'omesso esame dell'appello incidentale avanzato dal dante causa degli odierni ricorrenti; ritenuto che il primo motivo pare meritevole di accoglimento; che invero il fatto della permanenza, dopo il decesso del I., nella abitazione familiare da parte degli odierni ricorrenti appare qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario *ex lege* (art. 540 c.c.) in ogni caso, anche nella ipotesi di successione legittima (cfr. Cass. S.U. n. 4847/13; Sez. 2 n. 18354/13; Sez. 5 n. 1920/08), e quindi a prescindere dalla sua ulteriore qualità di chiamato all'eredità; che pertanto sembra debba escludersi che il fatto di continuare ad abitare, dopo l'apertura della successio-

ne, nella casa familiare e ad utilizzare i mobili che la corredano possa aver conferito agli odierni ricorrenti la qualità di possessori di beni ereditali per gli effetti previsti dall'art. 485 c.c.: la contraria opinione, espressa da Cass. n. 11018/08, pare in effetti conseguente alla ivi ritenuta insussistenza del diritto di abitazione a favore del coniuge nella successione legittima, tesi smentita dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sopra richiamata sentenza del 2013; che il secondo ed il terzo motivo, presupponendo la sussistenza, in capo agli odierni ricorrenti, della legittimazione passiva, dovrebbero ritenersi assorbiti nell'eventuale accoglimento del primo motivo diretto a negare tale legittimazione; per questi motivi ritiene che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell'art. 380 *bis* c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata”.

In esito alla odierna adunanza camerale il Collegio condivide pienamente le considerazioni espone nella relazione, avverso le quali del resto parte ricorrente non ha ritenuto di replicare.

Si impone dunque, in accoglimento del primo motivo di ricorso (assorbiti gli altri), la cassazione del provvedimento impugnato. Quindi, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda svolta nei confronti degli odierni ricorrenti, per difetto di legittimazione passiva. Tenuto conto del mutamento di giurisprudenza intervenuto nelle more, si ritiene giustificata la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio e del giudizio di appello.



MARIO BERGAMO

Avvocato

DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE E POSSESSO DEI BENI EREDITARI

Con la sentenza in commento la Corte Suprema qualifica i diritti di uso ed abitazione previsti espressamente dall'art. 540, comma 2, c.c. a favore del coniuge, nella successione necessaria e, si noti, altrettanto espressamente, a favore del coniuge putativo, nella successione legittima dall'art. 584, comma 1, ult. parte, c.c., anche agli effetti della posizione del coniuge chiamato *ex lege*.

La vicenda esaminata dai giudici di legittimità assume particolare interesse non tanto perché la Corte recepisce *de plano* la nota pronuncia delle SS.UU.¹ in forza della quale, colmandosi una lacuna legislativa ed eliminando interpretazioni pregresse antisistemiche, è pacifico che i diritti *ex art. 540* comma II c.c. spettino al coniuge superstite anche nella successione legittima (e non solo nella successione necessaria), come prelegato *ex lege*, che si acquista automaticamente al momento dell'apertura delle successione, senza bisogno di esperire azione di riduzione e quale diritti in aggiunta alla quota (questa si ereditaria) che gli spetti quale successore legittimo *mortis causa* o comunque quale legittimario.

Il vero punto di estremo interesse, che consente di far chiarezza anche in occasione di frequenti dubbi pratici, magari connessi all'ammissibilità o meno di un procedimento di accettazione beneficiata dell'eredità (ammissibile, com'è noto, solo laddove il chiamato non abbia nelle more compiuto una *pro herede gestio* o pure sia rimasto inerte nel possesso dei beni ereditari oltre i termini previsti dall'art. 485 c.c.) attiene agli effetti del possesso, in capo al coniuge superstite, esercitato in forza dei diritti di cui all'art. 540 c.c., sui beni del *de cuius*.

Non erano, infatti, mancati precedenti anche di legittimità² ed opinioni dottrinali³ secondo

¹ Cass., sez. un., 27 febbraio 2013, n. 4847, *Giust. civ.*, 2013, I, 1751: “nella successione legittima, al coniuge del *de cuius* spettano il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano; il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall'asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest'ultimo secondo le norme sulla successione legittima, senza tener conto dell'attribuzione dei predetti diritti”. Le altre decisioni richiamate in motivazione sono Cass., 31 luglio 2013, n. 18354 e Cass., 29 gennaio 2008, n. 1920, in *Vita not.*, 2008, 960.

² Cass., 5 maggio 2008, n. 11018, *Riv. not.*, 2009, 1274: “in tema di successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite *ex art. 581* c.c. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi; ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione *ex lege* dell'eredità”.

le quali l'espressione "possesso a qualsiasi titolo" dei beni ereditari comportasse che il coniuge rimasto oltre il termine previsto dall'art. 485 c.c. nel possesso della casa coniugale e dei mobili che la corredano impingesse in una accettazione tacita, o meglio, automatica dell'eredità, con conseguente sua responsabilità *ultra vires* per i debiti ereditari, restandogli precluso l'accesso al beneficio di inventario ovvero maturandone la decadenza.

Con la sentenza in commento, viceversa, la Corte di Cassazione non solo ribadisce che nella successione *ex lege* i due legati previsti dall'art. 540 c.c. spettano al coniuge superstite ma, attesa la loro natura di prelegato *ex lege* ed atteso l'implicito, sottile distinguo tra bene ereditario e bene oggetto di successione (*id est*: a titolo particolare e, dunque, non ereditario), ne trae il corollario, assolutamente condivisibile, che il possesso di tali beni, governato dalla disposizione normativa citata, nell'ampiezza applicativa sancita dalle SS.UU. nel 2013, esclude che il legatario, benché chiamato, possa considerarsi "possessore" dei beni oggetto dei prelegati *ex lege*, peraltro e perciò non ereditari, benché relitti dal *de cuius* e, pertanto, non vada incontro ad una accettazione tacita di eredità ovvero all'assunzione automatica dello *status* di erede con la connessa responsabilità illimitata per i debiti ereditari mancando, come detto, la possibilità di avvalersi del diaframma del beneficio di inventario.

Tale conclusione consente di superare arresti più risalenti che imponevano l'erezione dell'inventario anche in caso di possesso di un solo bene ereditario, non importa se mobile o immobile⁴ e, addirittura, lo imponevano pure nel caso di compossesso, con l'ulteriore osservazione che l'inventario e l'accettazione beneficiata perfezionata da costui comunque gioverebbe a tutti gli altri chiamati, per la *vis expansiva* prevista dall'art. 510 c.c.

Circostanza non di poco momento se si rammenta quel pronunciato di legittimità⁵ per cui doveva essere considerato erede, se avesse ommesso di redigere l'inventario nel termine di legge, il figlio che ha continuato ad abitare con la madre nella casa del defunto, servendosi dei mobili che l'arredavano.

In tal caso, infatti, il rapporto con tali beni (non ereditari, benché relitti dal defunto) si fonda non sulla eventuale vocazione ereditaria, bensì sull'appartenenza o meno dell'interessato al nucleo familiare dell'*habitor* come delimitato dagli art. 1022 e 1023 c.c., e quindi in ordine a beni (mobili o immobili) che difettano del predicato ereditario, oggi oramai pacifico che costituiscono oggetto di un prelegato *ex lege* e sono dunque estranei alla successione universale ereditaria, donde viene meno anche la funzione cautelare (o sanzionatoria) dell'accettazione automatica dell'eredità che può spiegarsi e giustificarsi solo nei confronti di chi possa sottrarre o possedere oltre termine beni ereditari, senza averli inventariati, non invece nei confronti di chi, automaticamente e per legge sia successore a titolo particolare, in forza dei più volte citati diritti

³ Cfr. per tutti, PRESTIPINO, *Delle Successioni in generale*, in *Comm. Teorico-pratico al codice civile*, Roma 1981, 267.

⁴ Tra le molte cfr. Cass. 5 giugno 1979, n. 3175, in *Foro it.*, 1979, I, 2003.

⁵ Cass. 7 ottobre 1967, n. 2324 in *Giust. civ., Rep.*, 1967, voce *Successioni in genere*, n. 8.

JUS CIVILE



di uso ed abitazione, diritti che assolvono ad una precisa funzione sociale e solidale (artt. 29/1, 42/2 Cost.) che sta a presidio ed a tutela, quindi, anche dei quei famigliari del loro beneficiario contemplati dagli artt. 1022 e 1023 c.c.

In questo senso non pare pleonastico ricordare che in dottrina era già stata opportunamente già evidenziato che il presupposto di applicazione delle conseguenze decadenziali *ex art. 485 c.c.* era il possesso materiale o di fatto (o “reale” come lo definiva il Codice del 1865), ossia un concetto ben altro rispetto al possesso inteso quale realtà giuridica, cioè quel possesso che si trasferisce automaticamente ed *ipso jure* per effetto dell’apertura della successione⁶, dal defunto al chiamato, per effetto immediato della stessa delazione: ciò che vale *a fortiori* per la delazione a titolo particolare ed *ex lege*, a titolo di prelegato, come accade, appunto, per i diritti di uso ed abitazione di che trattasi⁷.

Se, infatti, l’assunzione dello stato di erede puro e semplice è conseguenza *lato sensu* sanzionatoria per quel *delato* all’eredità che abbia omesso di completare la fattispecie complessa dell’accettazione beneficiata dell’eredità perfezionandone l’inventario nei termini di legge, perché, la mancata cristallizzazione per atto pubblico della “consistenza” ereditaria già di per sé costituisce un *vulnus* per gli altri chiamati⁸, che hanno pari titolo sui beni (finché non sia in concreto realizzato l’apportionamento di fatto all’esito della compiuta divisione dell’eredità), è evidente che tale situazione non può verificarsi nell’ipotesi del prelegato *ex lege* a favore del coniuge superstite di che trattasi laddove tali diritti, per altro di natura assolutamente personale, spettano solo ed esclusivamente ad esso prelegatario *ex lege* e non ad altri (ed, infatti, come abbiamo detto, l’eventuale godimento di tale abitazione e beni da parte di familiari del prelegatario-coniuge superstite, stante l’acquisto automatico ed *ope legis* dei diritti suddetti, riposa non sulla delazione ereditaria ma sul consenso, *inter vivos* del coniuge superstite *habitor* concesso ai propri famigliari se ricompresi nell’ambito considerato dagli artt. 1022 e 1023 c.c.

⁶ FERRI, *Successioni in generale. Artt. 456-511*, in *Comm. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1980, 309.

⁷ Va ricordato che App. Venezia 26 agosto 1981, in *Giur. Merito*, 1983 p. 646, con nota di Azzariti aveva escluso la rilevanza, ai fini che ci occupano, della mera detenzione. Per Cass. 7 ottobre 1967, n. 2324 in *Foro pad.*, 1969, I, 203, occorrerebbe invece distinguere a seconda del valore, modico o meno, del bene oggetto di detenzione.

⁸ Cfr. Trib. Genova 4 dicembre 1963, in *Giur. it.*, 1965, I, 2, 124 con nota di MURARO, *Distrazione e giustificazioni del chiamato all’eredità che si trova nel possesso dei beni*.